

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

TRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Femminile Don Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Ente Gestore dei Licei "Don Bosco" e dei Licei "Maria Ausiliatrice" con sede legale a Padova in Riviera San Benedetto, 88 codice fiscale n° 80007570288 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato da Franchini Simonetta nata a Isola della Scala (VR) il 11/09/1963 (c.f. FRNSNT63P51E349N) con cittadinanza italiana, residente a Padova in Riviera San Benedetto 88

e

L'IMPRESA / STRUTTURA OSPITANTE

..... (Struttura ospitante)
con sede legale in,
via,
codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi denominato "Struttura ospitante", rappresentato dal Sig.,
nato a (.....) il/...../.....,
Codice fiscale,
Tel./ Cell., E-mail

Visti

- la Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, commi 33-43, riguardante l'Alternanza Scuola-Lavoro;
- la Guida operativa all'Alternanza scuola-lavoro MIUR, 8 ottobre 2015;
- i Chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro MIUR, Nota 3355 del 28 marzo 2017 – MIUR;
- il DPR 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
- il Protocollo d'Intesa (es.: per l'Alternanza Scuola Lavoro tra Regione del Veneto, USR Veneto, Unioncamere e Parti Sociali del 1 giugno 2016);
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 20, 36 e 37) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche;
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
- la Nota INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la Nota Ministeriale n. 3380 del 18 febbraio 2019 "Novità della Legge di Bilancio 2019 in tema di percorsi trasversali e per l'orientamento"
- il Regolamento Europeo GDPR 679/16 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali;

Considerato che

i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (di seguito PCTO) non costituiscono rapporto di lavoro e che lo studente, se minorenne, non acquisisce pertanto la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche

Si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione regola i compiti e le responsabilità delle Parti nell'attuazione dei PCTO rivolti agli studenti frequentanti le classi terza, quarta e quinta dei Licei "Don Bosco" e dei Licei "Maria Ausiliatrice" gestiti dall'Istituto Femminile Don Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Essa, nel definire le condizioni generali per l'attuazione dei percorsi PCTO co-progettati, necessita dell'integrazione, per ciascuno di questi

- del *Progetto Formativo Personalizzato*, in cui sono descritti i dati dello specifico PCTO;
- del *Patto Formativo*, in cui sono sottoscritti dallo studente i propri diritti e doveri rispetto al percorso descritto nel *Progetto Formativo Personalizzato*.

Art. 2 –Impegni della Istituzione scolastica

L'**Istituto Femminile Don Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice**, Ente Gestore dei Licei "Don Bosco" e dei Licei "Maria Ausiliatrice", verificata la presenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di (Struttura ospitante), si impegna, ai fini dell'attuazione di ciascun PCTO, a

- a. designare il tutor della scuola, detto "interno", adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o in grado di avvalersi di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- b. assicurare gli studenti contro gli infortuni presso INAIL; nel caso di infortunio dello studente, segnalerà a INAIL l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- c. assicurare gli studenti per la responsabilità civile, presso **Società Cattolica di Assicurazione – Agenzia Padova Belvedere**;
- d. svolgere attività propedeutiche al percorso esterno, come specificato nel *Progetto Formativo Personalizzato*, rendendo lo studente consapevole dei propri diritti e doveri in PCTO;
- e. formare gli studenti in materia di norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore di formazione di base e 8 ore di formazione specifica);
- f. acquisire l'impegno dello studente al rispetto delle regole previste tramite la sottoscrizione del *Patto Formativo*;
- g. informare le famiglie sul percorso formativo e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- h. mettere a disposizione della struttura ospitante gli attestati di frequenza dei corsi in tema di salute e sicurezza svolti presso l'istituzione scolastica;
- i. predisporre i documenti necessari alla realizzazione del percorso e alla rilevazione, valutazione e certificazione degli esiti di apprendimento;
- j. attivare le azioni necessarie in caso di violazione, da parte dello studente, del *Patto Formativo* e/o degli obblighi sulla sicurezza;
- k. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

Art. 3 - Impegni della Struttura Ospitante

L'impresa/Struttura ospitante dichiara sotto la propria responsabilità di possedere requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla norma e si impegna a:

- a. garantire l'attuazione dei percorsi co-progettati con l'Istituzione Scolastica, in linea con i contenuti specifici di ciascun *Progetto Formativo Personalizzato*, con l'assistenza e la formazione necessarie al positivo esito dell'attività
- b. accogliere a titolo gratuito gli studenti, che nei PCTO mantengono lo status di studenti;
- c. individuare un tutor competente per accompagnare lo studente, nonché il sostituto nel caso in cui questi sia assente.
- d. garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, anche avvalendosi di professionalità esperte in materia (es. RSPP);

- e. assicurare l'informazione degli studenti [ed eventuali integrazioni formative/visite mediche/dotazione di DPI se previste dal DVR];
- f. informare tempestivamente la scuola in caso di infortunio o di anomalie rispetto al Progetto
- g. non impiegare gli studenti per sostituire dipendenti assenti;
- h. non impiegare gli studenti in orario notturno e per un numero di ore non superiore a quello previsto per le figure professionali di riferimento
- i. autorizzare gli spostamenti dello studente dalla sede lavorativa in cui si effettua il PCTO esclusivamente se previsto dal Progetto Formativo;
- j. consentire al tutor della scuola di contattare gli studenti e il tutor esterno, per la verifica, il coordinamento e la documentazione dell'attività co-progettata;
- k. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

Art. 4 – Compiti e responsabilità del tutor interno ed esterno

Il tutor "esterno" e il tutor "interno" collaborano nel co-progettare, attuare, monitorare e valutare l'attività PCTO ai fini della tutela del diritto dello studente ad apprendere in ambiente sicuro, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal *Progetto Formativo Personalizzato*. In particolare,

1. il tutor della scuola ("interno") è responsabile:
 - a. della gestione delle relazioni tra scuola e struttura ospitante;
 - b. delle relazioni con lo studente ai fini sia della sua preparazione consapevole e responsabile al periodo di apprendimento esterno, sia del supporto e del monitoraggio, anche attraverso la verifica del diario di bordo e degli strumenti di autovalutazione;
 - c. dell'acquisizione dei dati rilevati dal tutor esterno in merito alla frequenza e ai risultati degli apprendimenti degli studenti;
 - d. dell'attivazione delle azioni necessarie in caso di violazione degli obblighi da parte dello/degli studente/i segnalata dal tutor esterno;
 - e. del monitoraggio nel contesto lavorativo della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per l'attuazione dei percorsi.
2. Il tutor dell'impresa ("esterno") è responsabile:
 - a. della gestione delle relazioni tra struttura ospitante e scuola;
 - b. della pianificazione e organizzazione delle attività co-progettate;
 - c. del positivo inserimento dello studente nel contesto lavorativo, attraverso l'informazione sui rischi specifici dell'ambiente lavorativo, sulle procedure e sui regolamenti interni della struttura ospitante e attraverso il suo coinvolgimento attivo nell'attività formativa;
 - d. della restituzione, al tutor della scuola, dei dati di presenza dello studente nella struttura ospitante e degli elementi di valutazione acquisiti;
 - e. della segnalazione tempestiva al tutor della scuola di eventuali violazioni compiute dallo studente, circa gli obblighi riguardanti la sicurezza e/o previsti dal *Progetto Formativo*.

Art. 5 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Potrà essere risolta da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti.


Nel caso di variazione dei dati riportati nel presente Documento, ciascuna Parte comunicherà tempestivamente l'aggiornamento all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Istituto Femminile Don Bosco delle F.M.A. ente
gestore dei Licei "Don Bosco" e dei Licei "Maria
Ausiliatrice"

Il Legale Rappresentante
Simonetta Franchini



FIRMA
del Responsabile della Struttura Ospitante

.....

Timbro per la Struttura Ospitante